

LA NUOVA DISCIPLINA DEL COLLEGIO SINDACALE DOPO LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 47/2026: UNA NUOVA PUNTATA DI UNA STORIA INFINITA

Sommario

Considerazioni introduttive: il quadro normativo di riferimento	1
Il riordino dei modelli alternativi di amministrazione e controllo.....	3
L'attuazione degli adeguati assetti amministrativi	5
La disciplina della responsabilità degli amministratori non esecutivi.....	7
Il nuovo sistema dei controlli	9
L'AMPIAMENTO DELL'AMBITO DEI CONTROLLI	10
LE NOVITÀ IN TEMA DI CONTROLLO ESTERNO DEL TRIBUNALE	11
LE NOVITÀ IN TEMA DI POTERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO	12
CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA	12
Il nuovo sistema delle responsabilità dell'organo di controllo.....	13
Le questioni rimaste aperte: Una distorsione del sistema: la disciplina delle SRL....	18
Le questioni rimaste aperte: Il sistema delle responsabilità dei COMPONENTI DEL collegio sindacale dopo la riforma dell'art. 2407 c.c.	20
LA SOPPRESSIONE DELLA DISPOSIZIONE CHE STABILIVA EX LEGE LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI SINDACI PER I FATTI O LE OMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI	21
L'INTRODUZIONE DI UN TETTO ALLA RESPONSABILITÀ PARAMETRATO AL COMPENSO: IL PROBLEMA DELL'AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME	25
ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE A SOSTEGNO DI UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE	27
L'INTRODUZIONE DI UN TERMINE PRESCRIZIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ	30

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE: IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Chi aveva avuto modo di formarsi sotto la vigenza del vecchio codice civile, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal Dlgs. 6/2003, di riforma del diritto societario, ed aveva seguito il processo di progressivo aggiornamento di questa disciplina, si era formato il convincimento che con le modifiche introdotte dal Dlgs. 14/2019 (CCII), e dai successivi decreti correttivi, si fosse pervenuti ad una pausa di riflessione e di assestamento: pausa necessaria per consentire alla dottrina e alla giurisprudenza di familiarizzare con i nuovi e più maturi concetti di *governance* e di *responsabilità* (delle imprese e dei soggetti che le amministrano e controllano) improntati ai principi (di solidarietà e sostenibilità) incorporati nelle nostre carte costituzionali e comunitarie)¹.

¹ Questa nuova cultura giuridica e d'impresa è il risultato di alcuni processi di evoluzione normativa e

Questa sensazione è purtroppo durata poco. A rimuoverci dalla nostra *comfort zone* sono intervenuti dapprima la L. 14 marzo 2025, n. 35, che ha riformato l'art. 2407 del c.c. (ridisegnando il sistema delle responsabilità dei componenti del collegio sindacale della SpA e dell'organo di controllo monocratico della SRL); e quindi il Dlgs. 27 marzo 2026, n. 47 (emanato in attuazione della L. 5 marzo 2024, n. 21, recante la delega al Governo per la riforma organica del Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile), che all'art. 9 ha riscritto le disposizioni del Codice civile in materia di "corporate governance" delle società per azioni.

Le modifiche al Codice civile introdotte dal Dlgs. n 47/2026 (di seguito, per brevità, richiamato anche come "la riforma") sono state apportate con la finalità di dare attuazione ad alcuni principi e criteri direttivi enunciati all'art. 19 della legge delega, e precisamente: "*a) (...) rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali; (...) e) semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina; (...) h) assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate; (...)*".

Ora, se queste erano le finalità che dovevano ispirare il Legislatore delegato, non pare che gli obiettivi siano stati centrati.

di cambiamento, tra loro intimamente connessi e che si sono affiancati negli ultimi anni, confluendo in una vasta disciplina (nazionale e comunitaria) che ha sovvertito orientamenti di pensiero, politiche pubbliche e d'impresa, schemi di ragionamento, abitudini, modalità di lavoro. Il primo processo di cambiamento è quello che ha spostato l'attenzione dal cosiddetto "shareholder value" allo "stakeholder value" (dapprima mediante l'introduzione – con il Dlgs. 231/2001 - della responsabilità amministrativa degli enti; quindi con l'emanazione di leggi e direttive - culminate, in Italia, con l'introduzione del nuovo art. 2086 c.c. - che prevedono per tutti gli imprenditori l'obbligo di istituire un adeguato sistema di controllo di gestione idoneo a rilevare, monitorare, gestire e affrontare i rischi a cui l'azienda è esposta, e ad affidare all'organo di controllo un ruolo centrale di attivazione a tutela di interessi diffusi; da ultimo con le varie direttive comunitarie e relative norme di recepimento volte a promuovere il passaggio verso economie improntate al perseguimento della sostenibilità, lungo i suoi tre pilastri rappresentati dall'acronimo ESG (Environmental, Social, Governance), come obiettivo da raggiungere da parte di tutte le organizzazioni ed enti imprenditoriali operanti nella UE). Il secondo fattore di cambiamento è quello che – mediante varie disposizioni di legge e norme di "soft law" - ha promosso il passaggio dalla vecchia visione competitiva e avversariale del modello societario, ad una nuova visione di governance collaborativa, in cui tutti gli attori (azionisti, manager e anche gli stakeholder) collaborano per il raggiungimento di obiettivi e interessi comuni. Il terzo fattore di cambiamento è il processo (ormai arrivato al traguardo, con l'introduzione nel nostro ordinamento della composizione negoziata della crisi d'impresa, di transizione dal vecchio sistema di "Giustizia amministrata" (da un Giudice o Arbitro), ad un nuovo sistema di "Giustizia consensuale", caratterizzato dal sempre più ampio e articolato ricorso a strumenti non giurisdizionali di risoluzione delle controversie (cosiddette ADR), in cui conta non più il numero delle cause vinte, ma la qualità e quantità degli accordi raggiunti. Su questi temi si rimanda, per approfondimenti, a: A.BAUDINO, *Fondamenti e orizzonti della nuova cultura d'impresa: come costruire una governance collaborativa a garanzia della continuità e della sostenibilità dell'impresa*, in *Diritto ed economia dell'impresa*, Fascicolo 1|2024 - ISSN 2499-3158, p. 39 e ss.

Da un lato, infatti, la riscrittura della sezione VI-bis del titolo V del c.c. (“Dell’amministrazione e del controllo”) risulta effettuata, per una parte, mantenendo la stessa numerazione ad articoli cui è stato tuttavia radicalmente cambiato il contenuto; per altra parte, aggiungendo nuovi articoli con numerazione romana di seguito a quelli con numerazione araba.

Questa (invero infausta) tecnica redazionale, lungi dal semplificare, crea un inevitabile disorientamento, costringendo l’interprete a rimuovere collegamenti e associazioni mentali, tra articoli e concetti, che si erano ormai saldamente consolidati in oltre vent’anni di pratica sui sacri testi. Per ricostruire l’attuale normativa occorre infatti inserire nuovi paragrafi, frasi e singole parole nel testo previgente di articoli a cui, per rendere il gioco ancor più difficile, il Legislatore ha pure cambiato la vecchia numerazione e la precedente collocazione nella relativa sezione del c.c.: con l’effetto di imporre un faticoso esercizio di incastro e di pazienza che ricorda l’altrettanto difficile (ma almeno piacevole) compilazione dei cruciverba senza schema di Bartezzaghi.

D’altro lato il Legislatore, anziché risolvere i problemi che erano emersi sotto la precedente disciplina (ad esempio quelli in tema di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, o di disallineamento tra disciplina dei controlli in SpA e SRL), ne fa sorgere di nuovi.

Su questi aspetti ci soffermeremo nei paragrafi che seguono, concentrandoci sulle novità introdotte rispetto alla precedente disciplina e sui problemi di coordinamento che essa pone.

IL RIORDINO DEI MODELLI ALTERNATIVI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

L’articolo 9 del Dlgs. 47/2026 ha riorganizzato la disciplina del codice civile in materia di modelli di amministrazione e controllo adottabili dalle società per azioni, rimettendo innanzitutto, esclusivamente ed obbligatoriamente, allo statuto l’adozione di uno dei tre modelli di gestione societaria (tradizionale, dualistico e monistico).

I tre modelli vengono ridenominati.

Il modello cosiddetto **tradizionale** (vecchi articoli da 2380 a 2409-septies c.c.), basato sulla presenza di due **organi di nomina assembleare** (l’**organo amministrativo** - amministratore unico o consiglio di amministrazione - e l’**organo di controllo sull’amministrazione** - collegio sindacale, cui a determinate condizioni può essere affidata la revisione legale), viene definito “*sistema in cui le funzioni sono attribuite a uno o più amministratori e a un collegio sindacale*”.

Il modello **dualistico** (vecchi articoli da 2409-octies a 2409-quindecies c.c.), basato sulla presenza di un **organo di controllo di nomina assembleare** (**consiglio di sorveglianza**) e da un organo di amministrazione (**consiglio di gestione**) nominato da quest’ultimo, viene definito “*sistema in cui le funzioni sono attribuite a un consiglio di gestione e a un consiglio di sorveglianza*”.

Il modello **monistico** (vecchi articoli da 2409-*sexiesdecies* a 2409-*noviesdecies* del Codice civile), basato sulla presenza di un organo di amministrazione di nomina assembleare (**consiglio di amministrazione**) e da un organo di controllo (**comitato per il controllo sulla gestione**) costituito al suo interno con i componenti dotati di particolari requisiti di professionalità e indipendenza, viene ora definito “*sistema in cui le funzioni sono attribuite a un consiglio di amministrazione e a un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno*”.

La riforma elimina la preferenza legale per il modello tradizionale, prevedendo – attraverso adattamenti della normativa vigente - una disciplina generale, applicabile a tutti i modelli in questione, e disposizioni speciali per ciascuno di essi, superando pertanto il principio per il quale il sistema tradizionale risultava essere il modello applicabile di *default* in assenza di espressa indicazione statutaria.

La scelta del modello di amministrazione e controllo deve essere ora effettuata esclusivamente ed obbligatoriamente nello statuto, e – attesa la chiara formulazione letterale del novellato art. 2380 c.c.² – sembra corretto ritenere:

- che i nuovi statuti dovranno esprimere la preferenza per **uno** dei tre modelli (e non sarà quindi possibile prevedere le tre opzioni come alternative, lasciando all’assemblea optare per un diverso sistema di amministrazione e controllo);
- che il cambiamento del sistema di amministrazione e controllo dovrà avvenire con una **modifica statutaria**, deliberata dall’assemblea straordinaria³.

Come risulta dalla relazione illustrativa, l’intendimento del Legislatore delegato è quello di assicurare l’assoluta parità tra i diversi modelli di gestione e la predisposizione di una disciplina esaustiva di carattere generale e di dettaglio per i singoli modelli, abrogando le norme che dispongono rinvii a disposizioni originariamente riferite al modello tradizionale “in quanto compatibili”. Ciò anche al fine di agevolare una maggiore chiarezza, anche per gli operatori non nazionali, riguardo alla disciplina di governo societario applicabile, e attrarre investimenti esteri.

Non pare, tuttavia, che il risultato ottenuto (con lo stravolgimento della precedente impostazione normativa) sia realmente rispondente alle finalità prefissate.

Sul piano sistematico, ad una regolamentazione speciale (del modello dualistico e monistico) che rinviava per quanto non disciplinato al modello tradizionale, è stata ora introdotta una disciplina generale (in tema di amministrazione e controllo), che viene tuttavia derogata in sede di regolamentazione specifica dei singoli sistemi (con collegio sindacale, con consiglio di sorveglianza e con comitato per il controllo sulla gestione).

² Il testo novellato dell’art. 2380 c.c. stabilisce infatti ora che “*Lo statuto adotta per l’amministrazione e per il controllo della società uno dei sistemi di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4 della presente sezione*” [ndr.: la sottolineatura ed il grassetto non sono nel testo].

³ Il nuovo 2° comma dell’art. 2380 c.c., con una modifica introdotta per ragioni di coordinamento, stabilisce inoltre che “*Salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data della riunione dell’organo competente convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo*”, e non più dalla data dell’assemblea convocata a tal fine.

Sul piano operativo, l'esperienza insegna che la riluttanza e diffidenza degli operatori esteri a investire nel nostro paese sono legate a fattori ben più seri e gravi dell'asserita disorganicità dei sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali. Questi fattori sono infatti piuttosto riconducibili all'estrema complessità delle regole e procedure burocratiche necessarie per l'avvio dell'attività d'impresa; ad una legislazione frammentata e poco chiara che spesso si scontra con le fondamentali esigenze di certezza del diritto, generando problemi interpretativi e filoni giurisprudenziali spesso tra loro discordanti; all'eccessivo ricorso alla sanzione penale per perseguire violazioni che negli altri Paesi europei vengono sanzionati con pene pecuniarie; e soprattutto alla cronica lentezza ed inefficienza del sistema giudiziario, che – a causa dell'inadeguatezza degli organici – purtroppo permane, nonostante il forte impulso del legislatore all'impiego degli strumenti alternativi di gestione del conflitto.

Sotto il profilo organizzativo, è noto che – quanto meno per quanto attiene alle società chiuse - gli investitori esteri hanno ormai acquisito buona familiarità con i modelli tradizionali di organizzazione delle società di capitali, ed hanno imparato ad apprezzare la funzione centrale che i sindaci (gli “statutory auditors”) svolgono nelle società per azioni; mentre, ai fini della costituzione di “*fully owned subsidiaries*” – anche quando sono previsti investimenti rilevanti – le multinazionali estere tendono a privilegiare la flessibilità, semplicità e economicità di gestione della SRL con revisore o società di revisione. Ed infatti in questo modello organizzativo le decisioni (assembleari e consiliari) possono essere agevolmente assunte per consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (o in videoconferenza), e la gestione della liquidità (spesso ottimizzata da contratti di *cash pooling*, siglati nell'ambito della direzione unitaria delle partecipate), è agevolata dalle disposizioni dell'articolo 2467 c.c., che consentono di gestire il profilo finanziario con estrema flessibilità, dotando la controllata delle risorse necessarie per l'attività ordinaria e straordinaria secondo le varie necessità ed esigenze, senza dover costantemente operare con aumenti o riduzione del capitale sociale.

Ma alle considerazioni che precedono si aggiunge il fatto (su cui ci si soffermerà in seguito), che **la riforma** ha confermato il carattere di specialità della disciplina del collegio sindacale, ed in particolare **non ha esteso ai componenti dell'organo di controllo degli altri sistemi di amministrazione (diversi da quelli con collegio sindacale) la nuova disciplina della responsabilità introdotta dalla L. n. 35/2025**, che ha previsto un tetto alla responsabilità dei sindaci, parametrato al compenso percepito.

È di tutta evidenza che questa diversità di regime assumerà un ruolo cruciale nella scelta del sistema di amministrazione e controllo; e pertanto l'effetto della riforma, anziché assicurare l'assoluta parità tra i diversi modelli di gestione, sarà quello di incentivare ulteriormente l'adozione del sistema con collegio sindacale.

La riforma, modificando l'articolo 2380-bis del Codice civile (rubricato "Amministrazione della società"), ridefinisce i compiti di competenza esclusiva degli amministratori, ovverossia la gestione e l'organizzazione dell'impresa, ivi compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Il 1° comma stabilisce ora che *“La gestione e l'organizzazione dell'impresa, ivi compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale”*.

Nel nuovo testo viene stralciato il richiamo all'art. 2086 c.c.⁴.

Sembra tuttavia corretto ritenere che questa modifica abbia una funzione meramente lessicale, e non incida sulla disciplina introdotta dal CCII in tema di adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, anche in funzione della gestione del rischio di crisi. La disposizione dell'art. 2086 c.c. ha infatti una portata generale, ed è applicabile a tutti gli imprenditori che operino *“in forma societaria o collettiva”*, e quindi indipendentemente dal tipo di società prescelto e dal sistema di amministrazione e controllo adottato.

Più discutibile è la decisione del Legislatore di riscrivere la disciplina degli assetti organizzativi **stralciando il riferimento al requisito della loro proporzionalità e adeguatezza**.

Il nuovo art. 2381-bis c.c., nel riprodurre la disciplina che in precedenza era contenuta nel comma 5° del vecchio art. 2381 c.c., stabilisce ora che *“Gli organi delegati curano l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e riferiscono al consiglio e all'organo di controllo”*; mentre scompare l'obbligo – contenuto nella precedente formulazione – di curare che tale assetto *“sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa”*.

Anche in questo caso pare corretto ritenere che la modifica abbia una funzione meramente lessicale, e non incida sulla disciplina introdotta dal CCII.

I criteri della proporzionalità e adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili sono infatti previsti in via generale dall'art. 2086 c.c., ed assurgono a principi generali che trovano applicazione anche in assenza di un espresso richiamo.

Maggiori perplessità fa insorgere l'omissione di qualsiasi riferimento all'istituzione del sistema di controllo interno, sebbene il nuovo art. 2396-quinquies, sotto la rubrica “Doveri dell'organo di controllo”, nel confermare che *“L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società”*, soggiunga che la

⁴ La vecchia formulazione recitava: *“La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori”*.

vigilanza ricomprenda “*il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni*”.

Tuttavia l’omissione pare un semplice difetto di coordinamento tra le varie disposizioni novellate e non dovrebbe avere risvolti sul piano operativo e interpretativo, essendo ormai assodato che, nell’attuale sistema dei doveri e delle responsabilità degli organi di amministrazione e controllo, incentrato su un approccio globale alla gestione dei rischi e dei loro effetti (“*outside in*” e “*inside out*”), la cura degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili non può prescindere dall’attuazione di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e dal coordinamento delle sue funzioni.

Il problema è che, come noto, il contesto economico italiano è caratterizzato da una prevalenza di PMI dotate di risorse finanziarie modeste e caratterizzate da una struttura organizzativa spesso minimalista.

Orbene, è vero che oggi le nuove tecnologie hanno assunto un ruolo rilevante nell’implementazione del sistema dei controlli interni. Ma ai fini della valutazione dei dati, della valutazione dei rischi e dell’elaborazione delle procedure e misure idonee a gestirle è sempre centrale l’impiego delle figure professionali dotate delle necessarie capacità e competenze. È pertanto inverosimile ipotizzare e pretendere che tutte le PMI che – per scelta del modello societario o per il superamento dei parametri di legge – si siano dotate di organo di controllo, attrezzino al loro interno una struttura idonea a garantire un sistema di controllo interno di gestione dei rischi adeguato, in simmetria con quanto previsto per le società quotate dal nuovo art. 149, comma 1, lett. c), del TUF.

All’atto pratico, soccorrerà anche in questo caso il principio della ragionevolezza, che imporrà di valutare il livello di organizzazione (e le attività di vigilanza sull’organizzazione) in base ai criteri di proporzionalità in relazione “*alla natura e alle dimensioni dell’impresa*” sanciti dall’art. 2086 c.c.

LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI

Una significativa novità introdotta dalla novella riguarda il regime di responsabilità degli amministratori non esecutivi, che viene integrato con alcune puntualizzazioni relative ai flussi informativi (su cui si fonda il fondamentale obbligo, rimasto invariato, di “agire in modo informato”) ed alle specifiche competenze, richiamate dal generale obbligo della diligenza professionale.

Più precisamente, la novella introduce due nuovi articoli, 2381-bis (con rubrica “Comitato esecutivo e organi delegati”) e 2381-ter (con rubrica “Informazione consiliare”), nei quali confluiscono le disposizioni del vecchio articolo 2381 c.c., riguardanti, rispettivamente, il comitato esecutivo e gli organi delegati (commi secondo, terzo, quarto e quinto)⁵, e l’informazione consiliare sulla gestione della

⁵ In particolare, con riguardo alle deleghe dell’organo amministrativo, per il sistema dualistico l’art.

società (comma sesto), con opportuni adeguamenti volti a rendere tali norme applicabili a tutti i sistemi di amministrazione e controllo.

Per ciò che in particolare qui interessa, i primi tre commi del nuovo art. 2381-ter riproducono (con un ordine parzialmente diverso), le stesse disposizioni del vecchio art. 2381, commi 1, 2 e 3, c.c., in tema di obblighi di “agire informato” e di flussi informativi consigliari⁶.

Il 4° comma del nuovo art. 2381-ter precisa quindi che *“Nell’assumere le proprie determinazioni, gli amministratori cui il consiglio non abbia delegato proprie attribuzioni fanno ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle informazioni ricevute in conformità alle previsioni della legge e dello statuto. Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali”* [ndr.: il grassetto non è nel testo].

La precisazione ha una chiara valenza interpretativa, in quanto, come specificato nella relazione illustrativa, essa è espressamente volta a *“meglio perimetrare”* l’ambito di responsabilità degli amministratori non esecutivi: essa mira cioè a *“escludere dalla responsabilità solidale gli amministratori non esecutivi che abbiano fatto ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute in consiglio e, pertanto, non conoscevano né potevano conoscere l’esistenza di fatti pregiudizievoli”*.

Ora, è indubbio che l’introduzione del principio dell’affidamento (ricavato dalla generale regola della “buona fede” che permea il nostro ordinamento), consente ragionevolmente di evitare le – purtroppo frequenti – inversioni dell’onere della prova e conseguenti estensioni arbitrarie di responsabilità che si riscontrano in numerose pronunce fondate sul postulato che ... l’amministratore “non poteva non sapere”. Ma è altrettanto indubbio che il preciso riferimento alle “specifiche competenze” comporta, per contro, un’accentuazione della responsabilità con riferimento a quelle decisioni consiliari che attengono a questioni in relazione alle quali l’amministratore, proprio in virtù delle sue specifiche competenze e del suo maggior grado di comprensione, deve esercitare un controllo più approfondito, impiegando le sue competenze proprio per assumere, con richieste mirate, le informazioni di dettaglio necessarie per verificare che su quelle questioni la decisione rimessa al consiglio sia adeguatamente motivata e supportata da una esauriente e persuasiva istruttoria.

La clausola di salvaguardia finale – «resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali» – assume poi un’importanza non secondaria sul piano applicativo, in quanto

2381-bis, 1° comma, prevede una regola ad hoc secondo la quale il consiglio di gestione può delegare proprie attribuzioni solo a uno o più dei suoi componenti. Per gli altri sistemi, invece, il consiglio di amministrazione può conferire deleghe delle proprie attribuzioni, se lo statuto o l’assemblea lo consentono, anche ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. Inoltre, il nuovo articolo 2381-bis chiarisce che costituiscono competenze non delegabili le decisioni riguardanti l’adozione di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, di cui all’articolo 2086, secondo comma, del Codice civile, ivi inclusa la determinazione del contenuto della proposta e le condizioni del piano.

⁶ I primi tre commi dell’art. 2381-ter recitano: [“I]. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. [II]. Il presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. [III]. Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società. (...)”

“va letta come disposizione di coordinamento, diretta a evitare che la regola generale sul ragionevole affidamento degli amministratori non esecutivi, anche in relazione delle specifiche competenze, sulle informazioni ricevute, possa essere interpretata in senso derogatorio rispetto ai settori in cui l’ordinamento prevede standard di diligenza, vigilanza e reazione più penetranti, quindi obblighi più intensi ovvero specificamente modulati. Il riferimento sembra riguardare i settori bancario, finanziario e assicurativo, nei quali ai componenti non esecutivi, da un lato, sono attribuiti compiti di supervisione strategica, presidio dei rischi e partecipazione ai comitati endoconsiliari; dall’altro, sono richiesti particolari requisiti di professionalità che si traducono in un’intensificazione del dovere di agire in maniera informata”⁷

IL NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLI

Nella prospettiva di unificare la disciplina dei controlli (che nel testo previgente era desumibile dalla lettura coordinata della regolamentazione prevista in via generale per il collegio sindacale e delle disposizioni speciali previste per il sistema dualistico e monistico), la novella:

- introduce un nuovo corpo di norme (artt. da 2396-quinquies a 2396-octies), con le quali disciplina poteri, doveri, funzionamento, cause di ineleggibilità e decadenza dell’organo di controllo. Le disposizioni contenute in questi articoli riproducono – con alcune modifiche/integrazioni – la vecchia disciplina dettata dagli artt. 2399, 2403, 2403-bis e 2404 per il collegio sindacale, e definiscono la disciplina applicabile – nei rispettivi sistemi di amministrazione e controllo - al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione;

- conferma, al nuovo art. 2396-nonies, il principio della separazione tra controllo sull’amministrazione e controllo dei conti, stabilendo che *“La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro”*.

- detta, nelle sezioni dedicate alla regolamentazione dei diversi sistemi di amministrazione e controllo, le regole particolari che derogano alla disciplina generale o la integrano.

Le modifiche introdotte costituiscono, in buona sostanza, una riscrittura più organica e sistematica (nell’intendimento del legislatore) della disciplina preesistente.

Esistono tuttavia alcuni elementi di novità che meritano di essere segnalati, e che verranno sinteticamente illustrati nei paragrafi che seguono, limitando il commento alle novità che impattano sulla disciplina delle società non quotate⁸.

⁷ Così, E. FREGONARA, *La responsabilità degli organi di controllo nella riforma del TUF e del Codice Civile*, in www.dirittobancario.it, 15/04/2026.

⁸ per eventuali approfondimenti si rinvia alla puntuale e completa analisi di A. BENOCCI, *Le novità del progetto di riforma del mercato dei capitali in materia di collegio sindacale*, in Quaderni di Ristrutturazioni Aziendali, fascicolo n. 4/2025, pag. 128 e ss., le cui riflessioni vengono ripercorse in

L'ampliamento dell'ambito dei controlli

Il nuovo art. 2396-quinquies c.c. riproduce il contenuto del vigente art. 2403 c.c. in materia di doveri del collegio sindacale, rendendolo applicabile a tutti gli organi di controllo, ma aggiunge che - oltre a dover vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile - l'organo di controllo debba vigilare anche **sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni**.

Come già evidenziato nel paragrafo dedicato alle nuove disposizioni in materia di assetti organizzativi, il vero tema è se l'ampliamento delle funzioni dell'organo di controllo introdotto con il nuovo art. 2396-quinquies (in simmetria con quanto previsto per le società quotate dal nuovo art. 149, comma 1, lett. c), del TUF), sia realmente attuabile in un contesto economico italiano caratterizzato da una prevalenza di PMI dotate di risorse finanziarie modeste e caratterizzate da una struttura organizzativa spesso minimalista.

All'atto pratico, soccorrerà anche in questo caso il principio della ragionevolezza, che imporrà di valutare il livello di organizzazione (e le attività di vigilanza sull'organizzazione) in base ai criteri di proporzionalità in relazione *“alla natura e alle dimensioni dell'impresa”* sanciti dall'art. 2086 c.c.

Altra novità interessante, introdotta con riferimento alle società con azioni quotate ma sicuramente applicabile in via analogica anche alle società per azioni chiuse, è la disposizione del nuovo art. 149-ter del TUF, che costituisce un primo – seppur ancor timido – tentativo di disciplinare **l'ingresso nella corporate governance dell'intelligenza artificiale**.

L'art. 159-ter del TUF, sotto la rubrica “Sistemi di monitoraggio e strumenti di controllo”, stabilisce infatti che *“Qualora ai fini del controllo interno siano adottati sistemi di monitoraggio continuo e strumenti di controllo automatici e predittivi, essi devono essere adeguati e proporzionati alla natura e alle dimensioni dell'impresa e ai rischi ai quali essa è esposta”*.

L'impiego sempre più frequente di programmi di intelligenza artificiale ai fini dell'elaborazione di dati e della valutazione dei rischi è un fenomeno in continua crescita, accelerato dalla creazione di strumenti sempre più affidabili e sofisticati, ed è destinato a costituire una svolta fondamentale nella creazione di uffici deputati al controllo interno, in cui molte funzioni di monitoraggio aziendale un tempo coperte da più soggetti con professionalità diverse possono essere oggi svolte con un numero più contenuto di risorse, provviste delle nuove competenze tecnologiche necessarie.

questo commento.

Il tema del ricorso agli “strumenti automatici e predittivi” è dunque altrettanto importante per le PMI, in cui l'utilizzo dei nuovi strumenti può costituire un fattore rilevante di semplificazione, di risparmio e di crescita.

Il problema reale è che l'impiego dell'intelligenza artificiale apre nuove (ed ancora in parte inesplorate) aree di rischio. Donde il tema dell'affidabilità ed adeguatezza degli strumenti predittivi adottati (introdotto dalla riforma con una norma ancora molto generica e sicuramente suscettibile di ulteriori affinamenti) non potrà essere trascurato dall'organo di controllo in sede di vigilanza sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, divenendone anzi un aspetto fondamentale.

Le novità in tema di controllo esterno del tribunale

Il nuovo art. 2396-quater c.c., sotto la rubrica “denuncia al tribunale”, riproduce il contenuto del vigente art. 2409 c.c. rendendolo applicabile a tutti gli organi di controllo. Il settimo comma stabilisce infatti che *“I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati **anche su richiesta dell'organo di controllo nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società**”* [ndr.: il grassetto non è nel testo].

La novità è che la riforma aggiunge che, oltre a dover/poter sospendere il procedimento di controllo giudiziario sulla gestione in caso di sostituzione degli amministratori con soggetti dotati di adeguata professionalità (secondo quanto previsto secondo la formulazione precedente), Il tribunale può ora subordinare la sospensione del procedimento anche alla sostituzione dei membri dell'organo di controllo.

Il 3° comma dell'art. 2396-quater c.c. stabilisce infatti ora che *“Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento **se gli amministratori sono sostituiti con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute. Il tribunale può subordinare la sospensione del procedimento anche alla sostituzione dei componenti dell'organo di controllo**”* [ndr.: il grassetto evidenzia le modifiche introdotte dalla riforma].

Nel caso della sospensione del procedimento, il tribunale si astiene dal procedere con la nomina dell'ispettore, in virtù del fatto che la vigilanza sull'amministrazione della società è stata delegata dall'assemblea a soggetti professionali che, pur non essendo nominati o delegati dal tribunale, al tribunale comunque dovranno riferire⁹. Ed invero, non vi è ragione alcuna di prevedere necessariamente (come stabilito secondo la previgente formulazione della norma) la sostituzione automatica anche dell'organo di controllo, quando ai suoi componenti non siano imputabili violazioni od inerzie (e ciò tanto più ove si consideri che lo stesso organo di controllo è tra i soggetti legittimati

⁹ Così: A. BENOCCI, *Le novità del progetto di riforma del mercato dei capitali in materia di collegio sindacale*, in Quaderni di Ristrutturazioni Aziendali, fascicolo n. 4/2025, pag. 128 e ss

a presentare la denuncia al tribunale in relazione alle gravi irregolarità degli amministratori).

Le novità in tema di poteri dell'organo di controllo

La riforma introduce il nuovo articolo 2396-sexies (rubricato “Poteri dell'organo di controllo”) che riproduce - con opportune modifiche di coordinamento volte a rendere la norma compatibile con tutti i sistemi di *corporate governance* - il contenuto del vigente articolo 2403-bis, commi primo, secondo e terzo, del Codice civile (rubricato “Poteri del collegio sindacale”), e del vecchio articolo 2406, secondo comma del medesimo codice (rubricato “Omissioni degli amministratori”, abrogato anch'esso dalla riforma.

A seguito di questa riscrittura, i poteri di ispezione e di controllo e di convocazione dell'assemblea vengono ora estesi anche al comitato per il controllo sulla gestione.

Cause di ineleggibilità e decadenza

Il nuovo articolo 2396-septies (rubricato “Cause di ineleggibilità e decadenza”) riproduce il contenuto del previgente articolo 2399, primo comma, del Codice civile (parimenti rubricato “Cause di ineleggibilità e decadenza”), con opportune modifiche di coordinamento volte a rendere la norma compatibile con tutti i sistemi di *corporate governance*.

In particolare, le cause di incompatibilità di cui alla lettera a) richiamano quelle previste per gli amministratori all'articolo 2382 del Codice civile, mentre quelle di cui alla lettera b) prevedono una semplificazione per gli affini ed un adeguamento per i conviventi. Più precisamente si vieta la nomina anche di chi sia “altra parte dell'unione civile” e dei conviventi degli amministratori, sul condivisibile presupposto che l'indipendenza può essere compromessa non soltanto da legami familiari formalizzati, ma anche da legami sostanziali e di fatto. Mentre, sotto altro profilo, si consente la nomina degli affini degli amministratori oltre il secondo grado, ritenendo che il legame di affinità di grado successivo non sia più idoneo a compromettere l'indipendenza.

Ma ciò che in particolare interessa è che la nuova formulazione legittima il c.d. “**sindacato di gruppo**”, giacché l'**assunzione della carica di membro dell'organo di controllo in altre società del gruppo non costituisce di per sé causa di ineleggibilità e decadenza**. L'ultima parte del comma 1, lettera c) del nuovo art. 2396-septies cc stabilisce infatti espressamente che “*non costituisce di per sé causa di ineleggibilità e decadenza il fatto di ricoprire cariche in organi di controllo delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”.

Con riferimento a tale ultimo punto, la relazione illustrativa chiarisce che l'assunzione della carica di sindaco in altre società del gruppo non vale da sola a compromettere l'indipendenza, potendo tuttavia ricorrere ulteriori circostanze di fatto (es. la dimensione dei compensi) atte a incidere sulla sussistenza del requisito.

IL NUOVO SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Nella ricostruzione delle modifiche introdotte dalla riforma, il tema del nuovo sistema delle responsabilità dei componenti dell'organo di controllo merita un rilievo particolare.

Si è detto, infatti, che uno degli obiettivi principali della riforma è quello di rendere coerente e integrato il sistema di governance e dei controlli, eliminando per quanto possibile le disparità di disciplina tra i vari modelli di governance e ponendo sullo stesso piano i tre sistemi alternativi di governance (ora denominasti “sistema con collegio sindacale”, “sistema con consiglio di sorveglianza” e “sistema con comitato per il controllo sulla gestione”), per favorire la competitività delle nostre imprese e attrarre operatori internazionali.

Per contro, come evidenziato nei paragrafi introduttivi, la riforma ha confermato il carattere di specialità della disciplina del collegio sindacale, ed in particolare non ha esteso ai componenti dell'organo di controllo degli altri sistemi di amministrazione (diversi da quelli con collegio sindacale) la nuova disciplina della responsabilità introdotta dalla L. n. 35/2025, che ha previsto un tetto alla responsabilità dei sindaci, parametrato al compenso percepito.

Per ricostruire la disciplina attuale delle responsabilità occorre muovere da qualche premessa storica¹⁰.

Nel nostro ordinamento, i tre modelli di amministrazione e controllo sono stati disciplinati, in occasione della riforma del 2003, sul presupposto della loro equivalenza funzionale. Il principio dell'equivalenza ispirava anche la disciplina delle responsabilità, che modellava le responsabilità dei componenti del collegio sindacale su quella degli amministratori (per quanto attiene alle azioni esercitabili), e ne individuava il fondamento negli obblighi di vigilanza sanciti dal vecchio art. 2407 c.c.¹¹.

L'equiparazione - sotto il profilo della disciplina delle responsabilità - tra i diversi sistemi di controllo, era poi ulteriormente sancita dal primo comma dell'art. 223-*septies disp. att. c.c.*, introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003, che

¹⁰ Per una ricostruzione puntuale del sistema delle responsabilità degli organi di controllo si rinvia alla brillante analisi fatta da E. FREGONARA, *La responsabilità degli organi di controllo nella riforma del TUF e del Codice Civile*, in www.diritto bancario.it, 15/04/2026, e ripresa con ampie citazioni nelle pagine che seguono.

¹¹ Per comodità di lettura si trascrive il vecchio testo dell'Art. 2407 c.c. : “(Responsabilità): (1): I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. (2) Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. (3) All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395”.

espressamente prevedeva: «*se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monistico*». Il secondo comma precisava poi che **“Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi”** [ndr.: il grassetto non è nel testo].

L'introduzione della disposizione di attuazione sopra citata era stata prevista proprio con la finalità chiarificatrice di consentire l'applicazione dei principi sanciti dall'art. 2407 c.c. anche ai componenti degli organi di controllo nei modelli “senza collegio sindacale”, al fine di evitare dubbi interpretativi.

Nella stessa direzione si è mosso anche il **Legislatore del CCII, che, nel disciplinare i meccanismi della cosiddetta “allerta interna”, ha fatto riferimento all'organo di controllo, con la chiara intenzione di coinvolgere negli obblighi di monitoraggio e comunicazione alla direzione gli organi che, nei diversi modelli di governance, sono deputati a svolgere le funzioni di vigilanza sull'amministrazione** (e sull'adeguatezza degli assetti volti ad intercettare precocemente i segnali di crisi).

La rubrica dell'art. 25-octies CCII recita infatti: “Segnalazione dell'**organo di controllo** e del soggetto incaricato della revisione legale”.

Il 1° comma adotta la nozione ampia di «organo di controllo» quale soggetto legittimato alla segnalazione (oltre al revisore): con la finalità evidente di estendere l'obbligo di segnalazione a qualunque organo disciplinato dal codice che istituzionalmente rivesta la funzione di controllo¹².

Il comma 2 dell'art. 25-octies contiene poi un riferimento puntuale alla disciplina della responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c., stabilendo che *“La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”*. Ma anche in questo caso il richiamo è fatto sul presupposto di una generale applicazione della relativa disciplina agli organi investiti di funzioni di controllo. La seconda parte del 2° comma prosegue infatti precisando che *“La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'**organo di controllo** o di revisione”*.

Come è stato opportunamente rilevato¹³, il sistema dell'allerta precoce, di cui la segnalazione dell'organo di controllo all'organo di gestione costituisce uno dei pilastri

¹² A norma dell'art. 25-octies, comma 1, CCII, *“L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti”* per l'accesso alla composizione negoziata della crisi.

¹³ F. SUDIERO, *La segnalazione dell'organo di controllo ex art. 25-octies del Codice della crisi*

fondamentali, si inserisce nella logica del CCII di tutelare il valore economico, sociale e occupazionale dell'impresa mediante il ricorso agli strumenti volti a favorirne il risanamento: il che ragionevolmente implica che l'obbligo di segnalazione competa a qualunque organo disciplinato dal codice che istituzionalmente rivesta la funzione di controllo.

Nella stessa logica di pensiero si inserisce l'art. 37 CCII che, al secondo comma, ha incluso tra i soggetti che possono proporre la domanda di apertura della liquidazione giudiziale coloro che hanno «*funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa*».

Orbene, in discontinuità con questo filone di pensiero (ed in contrasto con l'obiettivo di uniformare la disciplina prefissato dalla legge delega), il Legislatore delegato si è mosso nella direzione opposta.

Ed infatti la riforma, nel disciplinare al nuovo art. 2409-*terdecies* la responsabilità dei componenti del consiglio di sorveglianza, ha replicato esattamente la vecchia versione dell'art. 2407 c.c. (antecedente alla novella che ha introdotto il tetto alla responsabilità). Il comma 3 dell'art. 2409-*terdecies* c.c. stabilisce infatti che i componenti del consiglio di sorveglianza «*sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica*».

Anche per quanto attiene alla responsabilità dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione, la relativa disciplina rimane invariata. Si deve pertanto ritenere che gli stessi continuino a rispondere in solido con gli amministratori esecutivi, secondo i principi generali propri della responsabilità degli amministratori stabiliti in via generale dall'art. 2392 c.c., da leggersi in coordinamento con il nuovo art. 2381-*ter*, quarto comma, c.c. in tema di informativa consiliare e di obbligo di agire informato.

La scelta del Legislatore delegato di riservare una disciplina speciale al regime delle responsabilità dei componenti del collegio sindacale pare confermata anche dalla riformulazione dell'art. 223-*septies disp. att. c.c.*, operata dall'articolo 10 del Dlgs. 47/2026, rubricato «*Modificazioni e integrazioni della normativa vigente e disposizioni di coordinamento*».

Le modifiche introdotte dal comma 6 sostituiscono infatti il rinvio alle disposizioni del codice civile con il rinvio alle sole leggi speciali¹⁴, precludendo qualsiasi

d'impresa e dell'insolvenza, Torino, 2025, 241, cit. da E. FREGONARA, *La responsabilità degli organi di controllo nella riforma del TUF e del Codice Civile*, in www.dirittobancario.it, 15/04/2026.

¹⁴ Il comma 6 dell'art. 10 del Dlgs. 47/2026 stabilisce infatti che «*all'articolo 223-*septies disp. att. al CC*, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Ogni riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori presente nelle **leggi speciali** è da intendersi effettuato, se ivi non diversamente disposto, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema con consiglio di sorveglianza, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema con comitato per il controllo sulla gestione, ove compatibile con le specificità di tali organi.»; b) al secondo comma, dopo la parola: «effettuato» sono inserite le seguenti: «, se ivi non diversamente disposto,».*

interpretazione che miri a ricostruire un'applicazione estensiva agli altri organi di controllo della disciplina speciale prevista dall'art. 2407 cc per il collegio sindacale.

Occorre al riguardo ancora evidenziare che, con riferimento al regime di responsabilità dei sindaci delle società quotate, il nuovo articolo 151.2 TUF deroga al regime di responsabilità previsto attualmente dall'articolo 2407, comma 2, c.c., come modificato dalla legge 35/2025, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, inserendo un testo pressoché simile a quello del previgente articolo 2407 c.c.. Il nuovo art. 151.2, sotto la rubrica *“Responsabilità dei componenti del collegio sindacale”* stabilisce infatti che *“I componenti del collegio sindacale sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità ai doveri inerenti al loro incarico”*. Il comma prosegue chiarendo che *“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione”*; e soggiunge espressamente che la predetta disciplina si applica ***“in luogo di quanto previsto dall'articolo 2407, comma 2, del codice civile”***.

La relazione illustrativa espressamente segnala che, nella ricostruzione del sistema delle responsabilità del collegio sindacale, *“viene esclusa per le società quotate la limitazione di responsabilità dei sindaci prevista dal novellato articolo 2407 del Codice civile”*.

Resta da chiedersi quale sia la ratio sottesa all'introduzione di una disciplina diversificata con riferimento alla responsabilità degli organi di controllo dei tre sistemi di governance¹⁵.

¹⁵ Secondo E. Fregonara, *“Una possibile spiegazione del disallineamento può rinvenirsi nelle diverse competenze degli organi di controllo nei sistemi alternativi, che risultano tra loro accomunati, sia pure con intensità differenti, da una maggiore contiguità con la funzione gestoria. Ciò risulta particolarmente evidente nel sistema c.d. dualistico, nel quale il consiglio di sorveglianza cumula compiti che nel modello tradizionale risultano distribuite tra assemblea, organo amministrativo e organo di controllo, fino a lambire, specie quando gli siano attribuiti statutariamente funzioni di alta amministrazione e di supervisione strategica, aree prossime al controllo permanente sulla correttezza ed efficienza della gestione tipicamente svolto dagli amministratori non esecutivi. Con riguardo al sistema con comitato per il controllo sulla gestione si era già sottolineato in dottrina che gli amministratori indipendenti membri dello stesso si trovano in una posizione peculiare: essi svolgono una funzione di vigilanza, ma lo fanno dall'interno del procedimento decisionale, con un patrimonio informativo potenzialmente più ricco e aggiornato rispetto a quello tipico del collegio sindacale. Proprio questa collocazione di insider può giustificare un livello di diligenza particolarmente intenso e, correlativamente, un regime di responsabilità più severo. Con riferimento alla severità del regime di responsabilità gravante sui componenti del comitato per il controllo sulla gestione si può evidenziare che essi, in qualità di amministratori sono assoggettati alla disciplina prevista per gli amministratori: si tratta di un regime più severo rispetto a quello applicabile ai sindaci la cui responsabilità è stata peraltro significativamente ridotta dal recente intervento normativo: ne è derivata una discrasia difficilmente giustificabile sotto il profilo sistematico nella misura in cui viene serbato un trattamento ampiamente più favorevole ai sindaci rispetto ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione con il rischio di generare addirittura un nuovo potenziale disincentivo all'adozione del modello monistico”* (E. FREGONARA, *La responsabilità degli organi di controllo nella riforma del TUF e del Codice Civile*, in www.dirittobancario.it, 15/04/2026).

La diversa disciplina viene giustificata nella relazione illustrativa con l'esigenza, ritenuta predominante nel caso delle società che accedono al mercato del capitale di rischio, di tutelare esigenze ed interessi diffusi - di creditori, investitori, e altri stakeholder - ed evitare che l'introduzione di limiti alla responsabilità di chi deve vigilare sugli obblighi di corretta amministrazione possa insinuare nei terzi la convinzione di una scarsa affidabilità del sistema, disincentivando gli investimenti nel mercato del capitale di rischio.

Nella fase di approvazione del Decreto di riforma, questa scelta era stata criticata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che, in sede di audizione al Senato, aveva presentato una memoria in cui segnalava che, pur comprendendo la filosofia ispiratrice dell'intervento, non condivideva la scelta (operata dall'art. 151.2. dello schema di decreto) di riservare ai componenti del collegio sindacale delle società quotate, un regime di responsabilità derogatorio a quello previsto dall'art. 2407 c.c.

Nella memoria si osservava come il sistema di amministrazione e controllo tradizionale dovesse connotarsi per uniformità di regole e di principi posti alla base del funzionamento e delle responsabilità degli organi in tutte le società, a prescindere dall'accesso alla quotazione o meno.

La memoria suggeriva che, a tutela dei soci investitori, disinteressati alle vicende della società e per l'effetto impossibilitati a influenzare incisivamente sull'andamento della società, e a tutela del pubblico risparmio, il sistema declinato nell'art. 2407 c.c. fosse piuttosto rimeditato, prevedendo criteri di quantificazione del danno differenti da quelli ipotizzati per le responsabilità dei sindaci di società non quotate. In questa prospettiva, tenuto conto delle funzioni attribuite ai sindaci, la responsabilità risarcitoria dei sindaci avrebbe potuto essere limitata a multipli dei compensi determinati dall'assemblea ben più elevati rispetto a quelli attualmente previsti dal vigente art. 2407, comma 2, c.c.: così da scongiurare, per un verso, possibili sottovalutazioni dei rischi assunti nello svolgimento di tali importanti incarichi, e di favorire, per altro verso, l'accettazione di questi incarichi da parte di professionisti altamente qualificati, che non restino intimoriti dall'esposizione risarcitoria con tutti i propri beni, avendo il legislatore individuato un criterio certo e determinabile quale è il multiplo del compenso deliberato dall'assemblea all'atto della nomina.

Questi suggerimenti non sono stati tuttavia recepiti.

Alla luce dell'analisi che precede, due sono le considerazioni che si impongono.

La prima è che il permanere di regolamentazioni così diverse in una materia così cruciale quale quella della responsabilità degli organi di controllo, costituisce un fattore destinato ad incidere in misura significativa sulla scelta del modello di governance, innescando meccanismi di **“concorrenza” tra i diversi sistemi di governance** e facendo propendere per il sistema con collegio sindacale.

La seconda è che questa diversità di disciplina inevitabilmente determinare l'insorgere di **questioni di illegittimità costituzionale**: essendo invero opinabile che la scelta di accordare la limitazione di responsabilità solo ai sindaci delle società non

quotate, e non anche ai sindaci delle società quotate (ed ai componenti degli organi di controllo previsti dagli altri sistemi di governance), sia davvero giustificata da una reale diversità di situazioni, o non si traduca invece in una violazione del principio di eguaglianza formale e sostanziale previsto dall'art. 3 della costituzione.

LE QUESTIONI RIMASTE APERTE: UNA DISTORSIONE DEL SISTEMA: LA DISCIPLINA DELLE SRL

Come accennato nei paragrafi introduttivi, la riforma non solo ha mancato gli obiettivi di dare uniformità e sistematicità alla disciplina dei modelli di amministrazione e controllo, ma ha anche perso l'occasione di risolvere (con un'interpretazione autentica o con norme ad hoc) alcune questioni rimaste aperte e dai risvolti operativi particolarmente importanti.

Tra queste questioni deve essere segnalata la persistenza di un **disallineamento normativo tra la disciplina dei controlli nelle SpA e quella dei controlli nelle SRL**: disallineamento difficile da giustificare alla luce del fatto che il modello organizzativo della SRL è oggi sempre più frequentemente impiegato per gestire imprese di grandi dimensioni, la cui attività è destinata a produrre effetti sul contesto (economico, sociale e occupazionale) di riferimento, del tutto analoghi a quelli delle grandi SpA.

Come noto, l'attuale sistema dei controlli societari (disciplinato dal d.lgs. n. 6/2003, dal d.lgs. n. 39/2010 - come modificato dal d.lgs. n. 135/2016 – e “riordinato” dal Dlgs. Di riforma n. 47/2026) si fonda sulla **separazione** tra attività di **controllo sull'amministrazione**, affidata all'**organo di controllo** (Collegio sindacale o organo di controllo monocratico per le SRL), e attività di **controllo sulla contabilità e sul bilancio**, affidata al **revisore** (o alla società di revisione).

Questa separazione di funzioni (volta, da un lato, a rendere più efficiente il sistema dei controlli, e d'altro lato a meglio individuare e circoscrivere le responsabilità dei soggetti investiti delle singole funzioni in relazione ai ruoli e ai compiti di ciascuno), assume rilevanza centrale anche in relazione al problema (centrale nel nuovo impianto normativo attuato con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019 (CCII), della rilevazione tempestiva dei segnali di crisi e dei fattori di rischio che possono comportare la compromissione della continuità aziendale.

Tuttavia, al revisore, la cui funzione presuppone una presenza costante ed un'attività continuativa di verifica dei fatti aziendali, con particolare riferimento alla sussistenza del presupposto della continuità d'impresa, è preclusa ogni possibilità diretta di intervento volta ad impedire o sanzionare il comportamento degli amministratori in caso di rilevazione di irregolarità o violazioni di legge. Per contro, poteri preventivi ed impeditivi penetranti (quali la convocazione dell'assemblea, la promozione dell'azione di responsabilità, la facoltà di sollecitare l'intervento del Tribunale, ai sensi dell'art. 2409 c.c., ed il potere di richiedere la liquidazione giudiziale della società, ai sensi dell'art. 37 CCII) sono attribuiti all'organo di controllo, sebbene la sua funzione sia disciplinata come un'attività intermittente che si realizza attraverso le verifiche

periodiche e la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione (in caso di amministrazione collegiale).

Questo disallineamento tra obblighi di controllo e poteri/doveri di attivazione e reazione contribuisce spesso, soprattutto nella fase patologica dell'impresa, a far emergere una forte contrapposizione tra i soggetti investiti delle due funzioni: contrapposizione che – nell'ambito delle cause di responsabilità intentate dagli azionisti o in sede fallimentare – si manifesta nelle rispettive linee di difesa. Infatti, in presenza di ritardi nella rilevazione di irregolarità o di segnali di crisi, il Collegio Sindacale tende a svolgere le proprie difese adducendo che l'omissione o il ritardo è esclusivamente imputabile al revisore legale. Mentre il revisore tende a riversare la responsabilità sul Collegio sindacale, cui sono attribuiti per legge i compiti di sorveglianza sull'operato degli amministratori ed i correlativi poteri/doveri di attivazione ed intervento.

Questi difetti di coordinamento hanno inoltre consentito (e tutt'ora consentono) il perpetuarsi di una situazione di **sperequazione con riferimento alla disciplina della SRL**. (sperequazione che ha l'effetto di frustrare gli obiettivi di tutela dei creditori e dei terzi cui mira la disciplina dei controlli societari).

Ed infatti nelle SRL che, per scelta statutaria o assembleare, abbiano nominato il solo revisore (come consentito dall'art. 2477 c.c.), non possono trovare applicazione i rimedi che, per scelta (o omissione) del Legislatore sono stati accordati esclusivamente all'organo di controllo.

Gli inviti da più parte rivolti a rimuovere questo disallineamento¹⁶ non hanno purtroppo trovato terreno fertile in un ambiente (professionale e scientifico) poco propenso ad affidare al revisore compiti reattivi e propulsivi che meglio si adattano alle funzioni tipiche di un organo societario.

Ne consegue che, allo stato dell'arte, **nelle SRL che, indipendentemente dai limiti dimensionali, si siano dotate del solo revisore, rimane preclusa la possibilità di dare efficacia e valenza sostanziale agli strumenti di allerta previsti dalla legge a tutela della società, dei creditori e dei terzi**¹⁷.

Ed infatti, nel caso in cui la SRL si doti soltanto di un revisore, la stessa non sarà assoggettata a controllo di legalità (controllo che rimarrà nella disponibilità dei soci, ai quali è riservato il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, a norma dell'art. 2476, comma 2, c.c.).

¹⁶ Cfr.: BAUDINO-FRASCINELLI-VERNERO, *Revisore assente nella nuova procedura di composizione negoziata della crisi*, in *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 9 settembre 2021. Sul tema si veda anche: GUELFÌ, *Il ruolo cardine di revisori e sindaci nella procedura di composizione negoziata*, in *Il Sole – 24 Ore*, 25 ottobre 2021, p. 30.

¹⁷ Cfr.: M. BOIDI, M. RIVERDITI, *La necessaria riforma dell'art. 2477 c.c.: Collegio Sindacale, Assetti Adeguati e Responsabilità nel Nuovo Diritto della Crisi*, in *Società e contratti, bilancio e revisione*, n. 03/2026, p. 90; e ancor prima, BOIDI-CAVALLUZZO, *Necessario correggere le discrasie su SRL e revisione legale*, in *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 1 marzo 2024.

Il revisore, infatti, non è un organo della società, non può svolgere il controllo di legalità, ma unicamente la revisione legale dei conti, e le sue funzioni rimangono quindi limitate a quelle previste dal d.lgs. n. 39/2010.

Il d.lgs. correttivo, n. 136/2024 è intervenuto sull'impianto del CCII con l'obiettivo di eliminare questi disallineamenti, riformulando la disposizione dell'art. 25-*octies* CCII in tema di allerta interna)

Sul fronte dei poteri e dei doveri, l'art. 25-*octies* CCII, nella sua nuova formulazione, dispone ora al comma 1 che “***l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni***” [ndr: l'enfasi non è nel testo di legge], devono segnalare “*per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17* [n.d.r.: e cioè la sussistenza di una situazione di ‘crisi’ o di ‘insolvenza’, come definite dall'art. 2 del CCII]”

La semplice inclusione di quest'ultimo tra i soggetti tenuti ad effettuare la segnalazione all'organo amministrativo non consente di configurare in capo al Revisore (o Società di Revisione) una posizione di garanzia (dei diritti dei creditori e dei terzi) analoga a quella rivestita dall'Organo di controllo (organo monocratico della SRL o Collegio Sindacale delle s.p.a.): mancano infatti quei poteri impeditivi e di reazione che, in caso di mancato esercizio, consentono di creare un collegamento causale tra l'omissione (o il ritardo) ed i danni che dall'omissione o dal ritardo sono derivati alla società, ai creditori ed ai terzi.

La nuova norma (diversamente da quanto era stato stabilito nella versione originaria del CCII, poi abrogata), non si spinge infatti ad attribuire al revisore analoghi poteri di reazione e attivazione verso l'esterno, come era invece previsto nell'impianto iniziale del CCII.

Nelle SRL con solo revisore le attivazioni del revisore rimangono quindi circoscritte alle pressioni esercitate nei confronti dell'organo amministrativo, e non includono il potere di segnalare ai soci e ai terzi la situazione in atto, se non nella relazione al bilancio di esercizio.

LE QUESTIONI RIMASTE APERTE: IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DOPO LA RIFORMA DELL'ART. 2407 C.C.

Per completare l'analisi delle questioni ancora aperte, e che la riforma ha omesso di affrontare, occorre ancora accennare alle problematiche interpretative e applicative poste dal novellato articolo 2407 c.c. (recentemente riscritto dalla legge 35/2025), in tema di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, e agli ultimi approdi della giurisprudenza.

Come noto, la L. 35/2025 è intervenuta sull'art. 2407 c.c. con tre modifiche, ciascuna delle quali comporta il sorgere di delicate problematiche interpretative, dalla cui soluzione derivano relevantissime conseguenze sul piano operativo¹⁸. Si tratta:

- della soppressione della disposizione che stabiliva la responsabilità solidale ex lege dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori;
- dell'introduzione di un tetto alla responsabilità, parametrato al compenso;
- dell'introduzione di un termine prescrizione all'azione di responsabilità.

Le tre questioni verranno esaminate sinteticamente nei paragrafi che seguono¹⁹.

La soppressione della disposizione che stabiliva ex lege la responsabilità solidale dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori

La prima rilevante modifica apportata dalla L. 35/2025 è l'eliminazione della disposizione che prevedeva la solidarietà della responsabilità dei componenti dell'organo di controllo con quella degli amministratori.

Questa esigenza, da tempo avvertita, era divenuta impellente proprio a seguito della progressiva accentuazione dei poteri/doveri posti a carico dell'organo di controllo, divenuto – in conseguenza della sua responsabilità passiva e illimitata per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle violazioni degli amministratori – un vero e proprio “parafulmine” di ogni saetta lanciata nei confronti degli amministratori.

Ed infatti, il previgente sistema della solidarietà *ex lege* conduceva a conseguenze paradossali ben espresse dalla seguente metafora: e cioè “*che se un custode colposamente omette di chiudere la porta e un ladro entra a rubare ambedue rispondono dell'intero danno mentre la gravità della colpa ha rilevanza solo nell'eventuale regresso fra i coautori*”²⁰.

¹⁸ Si riporta, per comodità di lettura, il nuovo testo dell'art. 2407 c.c., che, sotto la rubrica “responsabilità”, oggi così recita: “[I]. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. [II]. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. [III]. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. [IV]. L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno”.

¹⁹ Le considerazioni che seguono riprendono, con i necessari aggiornamenti, le riflessioni svolte in A. BAUDINO, M. RIVERDITI, *La nuova responsabilità civile dei sindaci tra unitarietà del danno e limite risarcitorio*, in *Giurisprudenza penale*, www.giurisprudenzapenale.com, 2025, 7-8.

²⁰ La metafora è di Roberto Weigmnn, ed è citata da Stefano Ambrosini in: S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 16 marzo 2025.

Per ovviare a questa distorsione la L. 35/2025 ha abrogato il secondo comma dell'art. 2407 c.c., che nella formulazione previgente stabiliva che i sindaci *“sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”*, sostituendolo con la seguente previsione: *“Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito (...)”*.

L'obiettivo di sovvertire il sistema esistente, fondato sulla responsabilità *“ex lege”* dei sindaci in solido con gli amministratori, è chiaramente illustrato nella nota breve n. 69 (novembre 2024) predisposta dal Servizio Studi del Senato in vista della discussione in aula, ove si chiarisce che il disegno di legge, *“modificando l'articolo 2407 del codice civile, mira a sostituire la responsabilità, solidale con gli amministratori, gravante sui membri dei collegi sindacali delle società per azioni attualmente prevista dall'ordinamento con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito”*.

Alcuni commentatori si sono interrogati sulla portata di questa modifica e, invocando i principi generali in materia di solidarietà sanciti dall'art. 2055 c.c., hanno ritenuto di escludere che l'eliminazione testuale della previsione della solidarietà (espressamente stabilita dal previgente art. 2407, comma 2, c.c.) possa trasformare la responsabilità dei sindaci da solidale in parziaria²¹.

Questa tesi – che in realtà farebbe “rientrare dalla finestra” principi che il legislatore ha fatto uscire dalla porta – non sembra condivisibile.

Ed infatti, essendo stata abrogata l'ipotesi di solidarietà che trovava il suo fondamento in una norma di legge, occorre verificare se la solidarietà possa ancora essere invocata sulla base di un diverso titolo, alla luce della disciplina generale delle obbligazioni nascenti da contratto (art. 1292 c.c.) o da fatto illecito (art. 2055 c.c.).

Dal punto di vista della responsabilità **contrattuale**, sembra oggi di poter escludere che la solidarietà possa essere invocata sulla base dell'art. 1292 c.c., difettando palesemente la *eadem causa obligandi*. Ed invero l'art. 1292 c.c., sotto la rubrica “Nozione della solidarietà”, stabilisce che *“L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri (...)”*. Ma nel caso degli amministratori e dei sindaci è palese la diversità della

²¹ In questo senso: L. DEANGELIS, *Più “appeal” per la funzione di sindaco con i limiti alla responsabilità*, in *Eutekne.info*, 15/03/2025; nello stesso senso, con diffuse argomentazioni: F. SUDIERO, *La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Primi (ma non proprio istintive) riflessioni*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 19 marzo 2025, il quale conclude con l'interrogativo se, con la nuova formulazione, l'ambito della solidarietà non sia stata addirittura ampliata, posto che è stato espunto il passaggio che imponeva all'attore di provare che il fatto non si sarebbe verificato se i sindaci avessero vigilato.

prestazione, che per i primi consiste in un'obbligazione di gestione, mentre per i secondi consiste in un'obbligazione di vigilanza (sulla gestione svolta dai primi).

Più articolate sono le conclusioni cui pare corretto pervenire sul piano della responsabilità **extracontrattuale**, ambito nel quale la solidarietà è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 c.c.

L'art. 2043 c.c., sotto la rubrica "Risarcimento per fatto illecito", sancisce il principio generale che *"Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*.

L'art. 2055 c.c., sotto la rubrica "Responsabilità solidale", soggiunge che *"Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno"*.

Occorre dunque operare una prima distinzione tra fatti dolosi e fatti colposi.

Per quanto riguarda i **fatti dolosi**, la solidarietà con gli amministratori necessariamente persiste, anche alla luce dell'art. 40, comma 2, c.p. (*"Rapporto di causalità"*), a norma del quale *"Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"* (ferma restando la necessità – più volte evidenziata dalla Cassazione – che il nesso causale tra la violazione dei doveri di vigilanza e la consumazione del reato debba essere provato in maniera rigorosa, verificando che il mancato attivarsi da parte del sindaco abbia avuto effettiva incidenza di contributo causale nella commissione del reato da parte degli amministratori²²).

Diverso è il caso dei **fatti colposi**, in cui la solidarietà non sarà più automatica, essendo venuta meno l'estensione *ex lege* della responsabilità in precedenza sancita dal 2° comma dell'art. 2407 c.c., ma scatterà solo ove si dimostri l'imputabilità ai sindaci – in concorso con gli amministratori – del fatto dannoso, e cioè sia offerta la prova del nesso causale tra la violazione degli obblighi di vigilanza ed il danno derivato alla società, ai creditori e ai terzi.

Questo significa che – attesa la pluralità degli obblighi previsti a carico dei sindaci e l'ampiezza degli strumenti di cui dispongono per esercitare le funzioni di vigilanza di cui sono investiti – per far valere la loro responsabilità in solido con quella degli amministratori non sarà più sufficiente (come invece era possibile sotto la vigenza del vecchio art. 2407 c.c.) convenire tutti in giudizio (lasciando che siano i responsabili in solido ad esercitare il regresso nei rapporti interni, *nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate*, ex art. 2055, comma 2, c.c.); ma occorrerà effettuare una valutazione caso per caso, accertando se, nel singolo caso concreto, il danno contestato agli amministratori sia direttamente riconducibile, sotto il profilo causale (*rectius*: del concorso causale),

²² In questo senso, Cassazione Pen. Sez. V, 17/03/2021, n. 20867, secondo cui *"La responsabilità per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta dei componenti del collegio sindacale non può essere desunta solo dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula la verifica dell'esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, causalmente libera dei sindaci stessi all'attività degli amministratori ovvero dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato"*.

anche all'inadempimento contestato ai sindaci, al fine di integrare il requisito dell'imputabilità richiesto dall'art. 2055 c.c.

Questo principio è del resto affermato dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione invocata da chi sostiene il permanere della solidarietà passiva sulla base dell'interpretazione oggi prevalente dell'art. 2055 c.c.²³. La stessa sentenza infatti, dopo aver affermato che ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c., comma 1, *“è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale)”*, precisa che per configurare la solidarietà occorre *“che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte **caso per caso** [ndr: l'evidenziazione non è nel testo], per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni”*.

Orbene, è vero che, come è stato osservato, *“il possibile dibattito sulla persistenza o meno di un vincolo di solidarietà con gli amministratori o sulla riconfigurazione dell'obbligazione dei sindaci in termini di parziarietà appare connotato da una certa inanità, nella misura in cui il sistema del multiplo del compenso risulta per l'appunto idoneo a sciogliere gordianamente il nodo del quantum risarcibile, distinguendo in modo netto e definitivo la posizione dei controllori da quella dei gestori”*²⁴. Ma è altrettanto vero che l'esclusione della solidarietà *ex lege*, imponendo ora a chi agisce in giudizio l'onere di verificare e provare in modo puntuale l'imputabilità (in tutto o in parte) anche ai sindaci del danno derivato alla società dalle condotte degli amministratori, avrà l'effetto – auspicato nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge – di mitigare il fenomeno (oggi invalso) dell'avvio di azioni “a pioggia” nei confronti dell'organo di controllo all'interno delle procedure concorsuali, a seguito di azioni contro gli amministratori talvolta per presunte responsabilità oggettive, al solo fine di incrementare l'attivo della procedura attingendo alle polizze dei professionisti, unici soggetti obbligati a stipularle²⁵.

²³ La sentenza è richiamata in: F. SUDIERO, *La responsabilità solidale dei sindaci è stata davvero eliminata? Prmissime (ma non proprio istintive) riflessioni*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 19 marzo 2025.

²⁴ L'osservazione è di Stefano Ambrosini (S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 16 marzo 2025), il quale in ogni caso rileva che *“Se è vero infatti che in base alla nozione civilistica di solidarietà più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, (...) ebbene la riforma dell'art. 2407 ha precisamente l'effetto di spezzare questo legame, seppur attraverso la “leva” della limitazione di responsabilità. E ciò pare confermato dalla lettura del concetto di solidarietà dell'obbligazione come necessariamente comprensivo della situazione in cui la condotta di ciascuno dei coobbligati sia da sola in grado di causare l'intero danno: il che certamente non può oggi dirsi per i componenti del collegio sindacale, a prescindere dal loro concorso causale (di tipo omissivo) nella produzione dell'evento”* (S. AMBROSINI, Op. e loc. cit.).

²⁵ Così la relazione di accompagnamento alla Proposta di legge n. 1276, presentata alla Camera il 4 luglio 2023.

L'introduzione di un tetto alla responsabilità parametrato al compenso: il problema dell'ambito temporale di applicazione delle nuove norme

La seconda novità apportata dalla L. 35/2025 all'art. 2407 c.c. è l'introduzione di un tetto alla responsabilità dei sindaci, parametrato al compenso percepito.

Il tema centrale è quello dell'ambito temporale di applicazione della nuova disposizione: ci si chiede, cioè, se la norma si applichi anche agli incarichi assunti (ovvero agli inadempimenti posti in essere) prima della sua entrata in vigore (e quindi se abbia efficacia, per così dire, retroattiva), o se operi solo per gli incarichi assunti (ovvero agli inadempimenti posti in essere) successivamente.

Il tema ha formato oggetto di numerose pronunce di merito, espressione di orientamento opposti (nel senso, alcuni, della retroattività, ed altri della irretroattività della disposizione)²⁶.

È successivamente intervenuta la Cassazione con due pronunce che hanno espresso un orientamento pienamente convergente in ordine all'ambito di applicazione temporale della riforma dell'art. 2407 c.c., escludendo in modo netto l'efficacia retroattiva del nuovo regime di limitazione dell'obbligazione risarcitoria dei sindaci introdotto dalla legge n. 35 del 2025²⁷.

Le argomentazioni addotte dalla Corte²⁸ si fondano sul principio generale della irretroattività della legge sancito dall'art. 11 *disp. prel. c.c.*, ribadendo che la disciplina sopravvenuta non può incidere su effetti giuridici già integralmente prodotti sotto il vigore della normativa previgente. In tale prospettiva, il diritto al risarcimento del danno sorge, nella sua interezza, nel momento in cui il pregiudizio patrimoniale si verifica, ed è a tale momento che deve farsi riferimento per individuare la disciplina applicabile, anche sotto il profilo della determinazione del quantum risarcibile.

Comune a entrambi gli arresti è, poi, il rigetto della tesi (enunciata con ampia motivazione in alcune pronunce di merito, in particolare dal Tribunale di Bari²⁹) che qualifica la novella come norma meramente processuale o contenente un mero criterio di valutazione del danno. La Corte chiarisce, infatti, che **il massimale introdotto dal nuovo art. 2407, comma 2, c.c. non si limita a orientare l'esercizio del potere di liquidazione del giudice, ma incide direttamente sulla consistenza dell'obbligazione risarcitoria**, delimitando l'oggetto stesso della prestazione dovuta dal sindaco responsabile e comprimendo il contenuto del diritto di credito del danneggiato. In quanto tale, la disposizione ha natura sostanziale e innovativa e non

²⁶ Per una ricostruzione delle pronunce che si sono succedute si rimanda a: E. TUARIVOLI, *Efficacia temporale, limite risarcitorio e solidarietà nel nuovo articolo 2477 cc: primi applicazioni giurisprudenziali a confronto*, in *Le società*, n. 3/2026, p. 279 e ss.

²⁷ Per eventuali approfondimenti si rimanda a C. BERNARDO, *L'ambito di applicazione temporale del nuovo art. 2407 c.c.: due recenti arresti della Corte di cassazione*, in *IUS, Societario*, 12 Marzo 2026.

²⁸ La sintesi delle argomentazioni addotte dalla Corte di legittimità è ripresa da: C. BERNARDO, *L'ambito di applicazione temporale del nuovo art. 2407 c.c.: due recenti arresti della Corte di cassazione*, in *IUS, Societario*, 12 Marzo 2026..

²⁹ Tribunale Bari Sez. spec. Impresa, 23/01/2026, n. 538, reperibile nella Banca Dati "DEJURE".

può essere applicata retroattivamente senza incidere su situazioni giuridiche già consolidate.

La Corte opera, inoltre, una netta distinzione rispetto ai precedenti di legittimità che hanno ammesso l'applicazione ai giudizi pendenti di discipline sopravvenute in materia di danno non patrimoniale³⁰.

In tali ipotesi, secondo i giudici di legittimità, la norma si rivolge esclusivamente al giudice, delimitandone la discrezionalità nella liquidazione equitativa di un pregiudizio ontologicamente non quantificabile.

Diversamente, nel caso della responsabilità dei sindaci, il danno risarcibile è di natura patrimoniale e oggettivamente determinabile. Ne consegue che la disciplina sopravvenuta che ne limita l'entità incide sulla fattispecie sostanziale e non può operare per il passato, poiché «[l']attribuzione del diritto al risarcimento del danno patrimoniale nella misura in quel momento imposta dalla legge [...] si configura come un effetto giuridico che, in conseguenza del fatto illecito commesso, si è già interamente prodotto e che, una volta venuto ad esistenza in quella dimensione quantitativa, non può più essere negato o modificato da una norma sopravvenuta».

Infine, entrambi le pronunce valorizzano i profili di **tutela dell'affidamento** e di **coerenza sistematica** dell'ordinamento, sottolineando come **un'applicazione retroattiva del nuovo art. 2407 c.c. determinerebbe una riduzione ex post di crediti risarcitori già maturati**, introdurrebbe una irragionevole **disparità di trattamento rispetto agli amministratori**, tuttora responsabili per l'intero danno, e comprimerebbe indebitamente il potere-dovere del giudice di accertare e liquidare integralmente il pregiudizio patrimoniale subito.

Secondo la Corte, una conclusione diversa, al contrario, finirebbe per arrecare una irrimediabile lesione: i) alla parità di trattamento tra amministratori e sindaci che la precedente versione della norma, in ipotesi di responsabilità solidale degli stessi in conseguenza del concorso omissivo di questi ultimi alla *mala gestio* dei primi, senz'altro garantiva, coerentemente, del resto, con il principio generale previsto dall'art. 2055 c.c.; ii) alla legittima aspettativa della società (e dei creditori) danneggiati (e, in caso di fallimento, del curatore) a far valere la piena e completa responsabilità, almeno nei rapporti esterni, sia degli uni, sia degli altri e, dunque, di ottenere tanto dagli amministratori, quanto dei sindaci che abbiano concorso nell'inadempimento o nell'illecito degli stessi, un risarcimento corrispondente all'unico pregiudizio arrecato al patrimonio sociale; iii) alla prerogativa-funzione propria del giudice, di procedere, nell'esercizio della giurisdizione civile, non solo all'accertamento dell'*an* del diritto risarcitorio azionato in giudizio dal danneggiato,

³⁰ I numerosi casi esaminati dalla Corte sono quelli: del danno alla salute causato da colpa medica, liquidato in base ai criteri stabiliti dall'art. 7, comma 4, della legge n. 24 del 2017 anche per fatti commessi prima della sua entrata in vigore; del danno da morte dei prossimi congiunti, liquidato in base alle tabelle vigenti al momento della liquidazione e non dell'illecito; del danno alla persona derivante da lesioni di lieve entità a seguito di sinistro stradale, liquidato in base all'art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla legge n. 27 del 2012, anche per i sinistri anteriori alla sua entrata in vigore; del danno da ingiusta detenzione, liquidato in base al massimale vigente al momento della liquidazione e non della detenzione.

ma anche, quale necessario e imprescindibile completamento della tutela invocata, alla determinazione, secondo il suo prudente apprezzamento, dell'intero pregiudizio risarcibile.

La Cassazione soggiunge che, una volta ammesso che la modifica (introdotta nell'art. 2407 c.c. dalla novella del 2025) in punto di *dies a quo* del termine prescrizione si applichi soltanto alle condotte serbate dai sindaci successivamente all'entrata in vigore della riforma, non pare irragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso far entrare in vigore tutte le nuove disposizioni alla medesima data, piuttosto che dare una decorrenza diversa al comma che disciplina la prescrizione rispetto a quello che introduce un "tetto" alla "consistenza" del danno risarcibile (così, Cass. n. 1392 del 2026).

Alcuni spunti di riflessione a sostegno di una diversa interpretazione

Come è stato osservato, *“i due arresti delineano, dunque, un orientamento compiuto e coerente, che chiarisce in senso restrittivo l'ambito temporale di operatività della riforma del 2025 e offre un punto di riferimento stabile per l'interpretazione del nuovo art. 2407 c.c. in chiave di diritto intertemporale”*³¹.

A nostro avviso le considerazioni svolte dalla Corte i legittimità non sono condivisibile, e le conclusioni cui giunge, lungi dall'essere rispondenti alle finalità delle nuove disposizioni e alle esigenze di tutela del principio di eguaglianza sostanziale e dell'affidamento, le frustrano: come si evince dalle considerazioni che seguono.

In particolare, l'interpretazione che pretende di limitare l'applicazione del tetto di responsabilità solo alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della nuova norma (o alle azioni di responsabilità promosse successivamente) rende la norma di fatto insuscettibile di applicazione pratica e finisce con il contrastare con il buon senso, ancor prima che con il diritto.

Si consideri, infatti, che l'obbligazione caratteristica del sindaco è – come previsto dal nuovo art. 2396-quinquies, che riproduce il testo del vecchio art. 2403 c.c. – un'obbligazione di vigilanza (art. 2396-quinquies, *Doveri dell'organo di controllo*: “[1]L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni”).

Orbene, il dovere di vigilanza si concretizza infatti in un'attività complessa e costante, che si protrae durante tutto il corso dell'incarico (esplicitandosi attraverso le ispezioni, i controlli, la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il flusso informativo con la Revisione); un'attività che è disciplinata da una fitta rete di norme (primarie e secondarie) che integrano il contenuto dell'obbligazione di

³¹ Così: C. BERNARDO, *L'ambito di applicazione temporale del nuovo art. 2407 c.c.: due recenti arresti della Corte di cassazione*, in IUS, Societario, 12 Marzo 2026.

diligenza cui i sindaci devono tenersi; e che non può essere frammentata in singoli, specifici doveri, e relativi inadempimenti, individuati nel tempo, collocabili in uno specifico momento temporale, ciascuno ricollegabile causalmente ad uno specifico danno.

Inoltre, la violazione dei doveri posti a carico del sindaco si concretizza, nella maggior parte dei casi, in comportamenti omissivi spesso protratti nell'arco di mesi se non di anni, dai quali deriva il danno subito dalla società.

Tale circostanza appare evidente nell'ipotesi – invocata con frequenza nelle azioni di responsabilità promosse dai curatori nelle procedure concorsuali – in cui la responsabilità derivi dal ritardo, da parte dell'organo di controllo, nell'attivare gli strumenti di cui dispone per interrompere la prosecuzione dell'attività sociale, con assunzione di nuovo rischio d'impresa e conseguente aggravamento del passivo, quando si sia verificata una causa di scioglimento.

Si consideri, infatti, che gli strumenti di attivazione e reazione di cui l'organo di controllo dispone (segnalazione all'imprenditore *ex art. 25-octies c.c.*; convocazione dell'assemblea; richiesta dell'intervento del Tribunale -a norma del nuovo art. 2396-*quater c.c.*, già vecchio art. 2409 c.c. -; ed in ultima istanza la richiesta della liquidazione giudiziale della società, ai sensi dell'art. 37 CCII) sono molteplici, caratterizzati da una "invasività crescente" sull'impresa, e possono comportare pesanti ricadute (negative) anche nei rapporti esterni (quando la loro adozione è soggetta a pubblicità di legge); donde è difficile, per non dire impossibile, collocare temporalmente il momento esatto in cui una data misura avrebbe dovuto essere – ma non è stata – adottata, e il ritardo ha quindi determinato un danno (o l'aggravamento del danno) per la società.

A ciò aggiungasi che la scelta in ordine alle attivazioni da assumere comporta valutazioni estremamente delicate e complesse, che richiedono un'attenta ponderazione ed il giusto temperamento di due opposte esigenze: da un lato l'esigenza di garantire adeguata tutela alle ragioni dei creditori e dei terzi (che potrebbero essere compromesse dalla prosecuzione dell'attività con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale e conseguente aggravamento del passivo); dall'altro l'esigenza (che potrebbe essere frustrata da scelte affrettate, motivate dalla preoccupazione di evitare le responsabilità derivanti da eventuali ritardi) di salvaguardare il valore economico, patrimoniale, sociale, occupazionale ed erariale dell'impresa, consentendo la prosecuzione dell'attività per il tempo occorrente a verificare la perseguibilità del risanamento in via diretta ovvero – ove tale soluzione si dimostrasse non percorribile – in via indiretta, attraverso la cessione dell'azienda in continuità d'impresa (opzione che il legislatore italiano e quello comunitario impongono di perseguire rispetto all'ipotesi, deteriore, di una vendita – o svendita – frazionata degli asset nell'ambito di una procedura concorsuale).

Ora, chi ha dimestichezza con questi delicatissimi problemi ben sa che, nella realtà, anche nel caso in cui l'impresa si sia dotata di strumenti sofisticati di monitoraggio dei rischi di crisi e di pianificazione aziendale, il percorso di gestione della crisi è lungo, complesso, influenzato da molteplici fattori imprevedibili, oltretutto da considerazioni e pressioni di natura non economica, ma ancora più rilevanti in un'ottica di

responsabilità sociale dell'impresa (quali, ad esempio, le responsabilità morali e sociali verso i lavoratori ed il contesto sociale in cui opera l'impresa).

Tra il momento storico (peraltro già di per sé difficilmente isolabile nel tempo) in cui sono percepiti (o avrebbero dovuto essere percepiti) i primi segnali di possibile compromissione della continuità d'impresa e il momento in cui occorre prendere atto che – esperite tutte le azioni ed i percorsi esperibili per tentare il risanamento – non resta altra strada che la liquidazione giudiziale, decorrono mesi, e talora anni.

Questa situazione è riscontrabile con sempre maggior frequenza nell'attuale contesto generale di *permacrisis*, in cui – a causa degli shock economici dovuti prima alla pandemia di COVID-19, e poi all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia – il legislatore si è visto addirittura costretto ad introdurre normative emergenziali che hanno derogato ad alcune norme imperative del diritto societario (in tema di criteri di redazione del bilancio e rilevazione delle cause di scioglimento della società), al fine di evitare che decisioni affrettate e un'applicazione rigorosa delle predette norme imperative determinassero fenomeni di fallimenti a catena, disperdendo il *know-how* e l'eccellenza acquisita da un elevato numero di società vitali, efficienti e spesso innovative, che – superata la crisi – avrebbero potuto risollevarsi, conservando il valore economico, sociale ed erariale dell'impresa e ripristinando i livelli occupazionali.

Orbene, si ipotizzi che, in una società che da tempo attraversa un periodo di crisi e sta seguendo un percorso di risanamento, il collegio sindacale sia rimasto (colpevolmente) inerte sino all'entrata in vigore del nuovo art. 2407 c.c.; e si ipotizzi che tale inerzia prosegua anche successivamente, con l'effetto di aggravare il dissesto e, correlativamente, aggravare l'entità del danno che l'organo di controllo è tenuto a risarcire.

Come sarebbe possibile frazionare la responsabilità, configurandola come illimitata per il danno prodottosi nel periodo anteriore, e limitata (entro i tetti del massimale) per quello successivo?

Sotto altro profilo, ove si volesse ritenere che le nuove limitazioni al risarcimento si applichino esclusivamente alle azioni di responsabilità promosse dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, si creerebbe un'inammissibile disparità di trattamento tra situazioni identiche: disparità priva di logica e motivata esclusivamente dal fatto, puramente casuale, della data di promozione dell'azione.

Ed analoga, ingiustificata disparità di trattamento si verificherebbe anche qualora si ritenesse che il nuovo regime di responsabilità si applichi solo agli incarichi di sindaco assunti dopo l'entrata in vigore della legge.

Si consideri ancora che la Commissione Giustizia del Senato, in sede di esame del disegno di legge AS 1155 (poi recepito nella L. 35/2025, recante modifica dell'art. 2407 c.c. in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale), aveva impegnato il Governo “a valutare l'opportunità di dettare una disciplina transitoria rispetto ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”. E il disegno di legge n. 1426, recentemente presentato al Senato (recante “*Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità dei soggetti incaricati della revisione legale*”), introduce all'art. 2 una norma transitoria che così

dispone: *“La disciplina sulla responsabilità dei revisori legali di cui all’articolo 1 della presente legge e quella sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale, di cui al secondo comma dell’articolo 2407 del codice civile si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”*.

Anche in ragione di quanto sopra, e in attesa che il legislatore intervenga con una disposizione interpretativa sul punto, l’interpretazione che identifichi il momento di applicazione della nuova disciplina in quello in cui avviene la liquidazione del danno, anziché in quello in cui si è verificato il fatto lesivo, pare l’unica coerente con le finalità del nuovo art. 2407 c.c. ed idonea ad evitare le sperequazioni e i paradossi sopra evidenziati.

L’introduzione di un termine prescrizionale per l’esercizio dell’azione di responsabilità

L’ulteriore modifica apportata all’art. 2407 c.c. è l’introduzione di uno specifico termine di prescrizione, di cinque anni dal deposito della relazione.

A norma dell’ultimo comma del nuovo art. 2407 c.c., *“L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno”*³².

Anche questa disposizione solleva alcuni problemi interpretativi.

1)

Per quanto attiene alla decorrenza degli effetti della nuova disposizione, come è stato correttamente ritenuto in giurisprudenza, la previsione sulla prescrizione si applicherà alle condotte successive all’entrata in vigore di tale legge e, quindi, diventerà operativa a partire dai bilanci dell’esercizio 2024. Infatti, *“la disposizione sulla prescrizione disciplina un istituto di diritto sostanziale e non è stata prevista dal legislatore alcuna disposizione che prevede l’applicabilità della nuova normativa ai giudizi pendenti, cioè alle condotte anteriori all’entrata in vigore della riforma, sicché la retroattività va esclusa in ragione della previsione generale di cui all’articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui “la legge non dispone che per l’avvenire”*³³.

³² Con l’introduzione di uno specifico termine prescrizionale (decorrente “dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno”) il Legislatore supera le questioni sorte in giurisprudenza circa l’applicabilità o meno ai sindaci della sospensione del decorso del termine prescrizionale prevista nei confronti degli amministratori finché sono in carica, prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c.: questioni risolte nel senso dell’inapplicabilità, trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo (in questo senso: Cassazione civile sez. I - 28/07/2023, n. 23052, Cassazione civile sez. I - 12/06/2007, n. 13765, decisione quest’ultima in cui è stata anche ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non ne prevede l’applicabilità, in riferimento all’art. 3 Cost.).

³³ Così, Tribunale Bari, Sez. spec. Impresa, ordinanza 24/04/2025, commentata in A. BAUDINO, M. RIVERDITI, *La nuova responsabilità civile dei sindaci tra unitarietà del danno e limite risarcitorio*, in *Giurisprudenza penale*, www.giurisprudenzapenale.com, 2025, 7-8.

Del resto, prosegue l'ordinanza *“sarebbe in conflitto con l'articolo 24 costituzione un'interpretazione della predetta disposizione che, pendente la precedente disciplina (codicistica) sulla decorrenza della prescrizione - applicando la quale il diritto al risarcimento non è ancora estinto - determini l'estinzione di detto diritto quale effetto dell'entrata in vigore della nuova legge poiché, alla data di tale di tale entrata in vigore, è ormai decorso il termine di prescrizione decorrente dal deposito della relazione dei sindaci”*.

2)

Va poi rilevato che la norma fa genericamente riferimento, usando il singolare, alla *“azione di responsabilità verso i sindaci”*, senza distinguere tra azione della società, dei soci, dei creditori e dei terzi.

Al riguardo, come opportunamente osservato, *“occorre tener conto del principio in base al quale il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che si sia perfezionato il fatto illecito e che il suo effetto lesivo risulti percepibile da parte del soggetto danneggiato: principio ribadito ancora da ultimo dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento alla responsabilità del revisore ex art. 15, c. 3, d. lgs. n. 39/2010 (C. cost. n. 115/2024)”*³⁴.

Pertanto – tenendo a mente la distinzione operata dalla Corte costituzionale sopra richiamata³⁵ - sembrerebbe corretto ritenere che la previsione non trovi applicazione per le azioni dei soci, dei creditori e dei terzi.

3)

³⁴ Così: S. AMBROSINI, *La nuova responsabilità del collegio sindacale: note minime a prima lettura*, in *Ristrutturazioni Aziendali*, 16 marzo 2025.

³⁵ Con la Sentenza n. 115/2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010, *“nella parte in cui individua nel momento del deposito della relazione di revisione il dies a quo per far valere le pretese creditorie relative alle specifiche azioni di responsabilità nei confronti dei revisori, facendo così decorrere il termine di prescrizione prima che il danno risarcibile si produca e diventi conoscibile”*. Il rigetto è motivato dal fatto che la disposizione censurata *“va interpretata distinguendo fra le pretese della società che ha conferito l'incarico di revisione e quelle di soci o di terzi”*. Nel caso, infatti, della responsabilità contrattuale, *“l'inadempimento genera immediatamente un danno costituito dalla perdita economica correlata al valore (minore o nullo) della prestazione inesattamente eseguita, qual è la revisione inesatta e scorretta. Sin dall'inadempimento del debitore (ossia dal deposito della relazione), il creditore vanta, dunque, un interesse attuale a far valere – anche in via stragiudiziale – una pretesa risarcitoria”*. Se si considera, invece, *“l'azione risarcitoria che possono far valere i soci e i terzi, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 39 del 2010, emerge come, nei loro confronti, il deposito della relazione da parte del revisore identifichi una condotta che non è ancora di per sé produttiva di danni”*. In questo caso *“la responsabilità è sempre di natura aquiliana e, dunque, opera l'ordinaria durata quinquennale della prescrizione, di cui all'art. 2947 cod. civ.”*. Per quanto riguarda *“il dies a quo della prescrizione dell'azione risarcitoria di soci o di terzi”*, lo stesso *“non può essere quello del deposito della relazione, che è antecedente al momento in cui si possono produrre danni e sono, dunque, identificabili i soggetti danneggiati. In altri termini, il dies a quo della prescrizione di un'azione risarcitoria non può retrocedere a un momento che precede lo stesso perfezionamento del fatto illecito produttivo di danni”*. Pertanto, con riferimento al *dies a quo* *“trova parimenti applicazione l'art. 2947 cod. civ., il cui dato testuale assicura che il termine di prescrizione non possa iniziare a decorrere prima che si sia compiuto il fatto illecito e prima che si siano prodotti danni.”*

Altro problema è se per l'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione (dell'azione sociale) si debba fare riferimento alla data del deposito della relazione dei sindaci presso la sede sociale ovvero alla data del deposito (*rectius*: pubblicazione) del bilancio nel registro delle imprese.

Poiché la pubblicazione del bilancio potrebbe non anche non avvenire, sembra preferibile fare riferimento al deposito presso la sede sociale³⁶.

Alessandro Baudino

³⁶ In questo senso: M. MEOLI, *Decorrenza incerta per i termini di prescrizione della nuova responsabilità dei sindaci*, in *Eutekne.info*, 09/04/2025, il quale osserva che, “*se è vero che la maggior certezza (in relazione alla pubblicità nel Registro imprese) potrebbe far ritenere preferibile questa soluzione, appare altrettanto vero che tale interpretazione andrebbe a determinare problemi di non poco conto, poiché si andrebbe a diversificare la decorrenza dell'azione tra i sindaci (anche revisori) e i revisori rispetto alle medesime questioni*”. A ciò si aggiunge il rilievo che l'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione nella data del deposito della relazione dei sindaci presso la sede sociale appare coerente anche con le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2024 richiamata alla nota precedente: sentenza in base alla quale “*la nuova disciplina appare da riferire unicamente alla azione sociale di responsabilità, lasciando alle regole generali le decorrenze dei termini di prescrizione delle azioni dei creditori sociali e dei terzi, neutralizzando, per tal via, uno degli argomenti (l'impossibilità di accedere ai documenti depositati presso la società) addotti a sostegno della ricostruzione che identifica il deposito rilevante della relazione dei sindaci in quello presso il registro delle imprese*” (M. MEOLI, Op. e loc. cit.).